



CITTÀ DI CANICATTÌ
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Disciplinare di incarico professionale per servizio di assistenza tecnica del contenzioso tributario del Comune di Canicattì

L'anno duemilaventiSEI, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge,

tra

- **da una parte** il Comune di Canicattì, in persona della Responsabile E.Q. n. 2, Dott.^{ssa} Maria Gioachina Cigna, con incarico di Elevata Qualificazione nell'ambito della Direzione II "Tributi - Servizi Finanziari - Società Partecipate" E.Q. n. 2 "Tributi - Riscossione", ai sensi dell'art. 16 comma 2 Lett. a) del CCNL-Funzioni Locali 2019/2021 del 16/11/2022, e degli artt. 10 e 18 del T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.04.2018 - domiciliata per l'attività presso la sede Comunale che dichiara di intervenire in nome e per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Canicattì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Regolamento Comunale di disciplina dell'attività negoziale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 30/01/2013 - C. F. 00179660840,

e

- **dall'altra**, Studio legale _____ nato a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, con studio legale in Trani, Via _____ n. _____ iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ dal _____, al n. _____, P. IVA: _____, residente in _____, via _____ n. _____,

PREMESSO che:

- con Avviso Pubblico, mediante indagine informale di mercato, si è proceduto alla manifestazione di interesse per l'affidamento, ex art. 71 D.Lgs n. 36/2023, del servizio di assistenza tecnica nel contenzioso tributario del Comune di Canicattì, anno 2025
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva per legge, si è proceduto all'affidamento del suddetto servizio al _____, nonché all'approvazione dello schema del presente disciplinare;
- occorre, pertanto, stipulare il relativo disciplinare di incarico professionale con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Oggetto dell'incarico professionale)

Il Comune conferisce al _____ che accetta, l'incarico professionale relativo al servizio di assistenza tecnica del contenzioso tributario nei giudizi promossi contro l'Ente - anno 2025 in tutti i gradi di giudizio.

Il suddetto Servizio consiste nell'espletamento di tutte le attività inerenti il patrocinio, la rappresentanza, la difesa e l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale per conto del Comune di Canicattì, con i poteri cui all'art. 84 del codice di procedura civile, relativamente al contenzioso tributario nei giudizi promossi contro l'Ente – anno 2025 in tutti i gradi di giudizio ed instaurando impugnazioni, da e contro l'Ente.

L'affidamento comprende il trattamento economico di cui ai punti 3 dell' "Avviso pubblico".

Il professionista assicura al Comune il costante aggiornamento telematico dello stato dei giudizi oltre ad un costante affiancamento per ogni ulteriore eventuale consulenza o parere che dovesse rendersi necessario per i giudizi oggetto di affidamento sino alla loro definizione, garantendo interfaccia con questo Ente.

L'affidamento al professionista consentirà, infine, l'espletamento della compiuta difesa dell'Ente, anche in occasione di plurimi e contestuali giudizi innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie di primo e secondo grado e Suprema Corte di Cassazione, garantendo l'apporto di più elevati livelli di professionalità e competenza.

Art. 2 (Natura ed oneri dell'incarico professionale)

L'incarico ha natura professionale.

Le prestazioni a carico del professionista, in relazione al servizio di assistenza tecnica, comprendono:

- organizzazione strumentale idonea all'espletamento della prestazione a carico delle società/ professionisti;
- presenza di personale presso la sede degli Uffici del Settore Tributi-Riscossione, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell'incarico professionale e per fornire l'assistenza richiesta;
- attività di assistenza tecnica nella fase giudiziale mediante esame dei ricorsi promossi dai contribuenti conseguenti ad attività accertativa dell'Ente relativa a tutte le tipologie dei tributi locali ed espletamento di tutte le necessarie attività in ordine alla gestione del processo nelle sue varie fasi e gradi, (studio della controversia, redazione atti di costituzione e/o controdeduzioni difensive, ricerca documenti, costituzione telematica, ecc..), relazionando tempestivamente, per tutta la vigenza dell'incarico e sino a definizione dell'intero contenzioso tributario oggetto di affidamento, al Responsabile di E.Q. "Tributi-Riscossione";
- discussione in pubblica udienza, ove necessario, di tutti i ricorsi;
- formulazione, senza alcuna spesa aggiuntiva, di pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, con indicazione del probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi anche processuali e adozione di tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti oggetto dell'affidamento;
- comunicazione tempestiva dell'avvenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, con indicazione di ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione, in ordine a tutti i procedimenti oggetto dell'affidamento.

La durata del servizio è correlata alla definizione del contenzioso tributario.

Inoltre, il servizio comprende l'offerta migliorativa proposta relativa all'attività di assistenza tecnica nella fase stragiudiziale mediante studio, valutazione e trattazione del reclamo/mediazione dei procedimenti dai quali possa insorgere nei confronti del Comune un contenzioso in materia tributaria, nell'ottica della sua prevenzione.

Art. 3 (Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione in proprio possesso per consentire il corretto svolgimento dei procedimenti in fase stragiudiziale e giudiziale oggetto dell'affidamento.

Art. 4 (Compenso professionale e modalità di pagamento)

Il professionista si impegna a svolgere l'attività dell'incarico in relazione al trattamento economico di cui al punto 3 dell' "Avviso pubblico".

Art. 5 (Condizioni particolari)

Il professionista si impegna espressamente, pena la risoluzione del presente rapporto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. per tutta la durata dell'incarico a non instaurare contenziosi contro il Comune, né a titolo personale, né nella qualità di difensore di terzi.

Inoltre, dichiara di non trovarsi nell'espletamento dell'incarico in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 6 (Inadempienze contrattuali)

Nel caso di palesi ritardi o violazioni del presente disciplinare da parte del professionista, il Comune potrà con atto motivato revocare l'incarico. In tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale, fornita sino alla data di revoca.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il professionista sottoscrivendo il presente disciplinare attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico professionale costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Art. 7 (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti, afferente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 8 (Sospensione cautelare e risoluzione)

Qualora il giudice amministrativo disponga con ordinanza cautelare la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione o del contratto, ovvero emergano nel corso del giudizio gravi vizi procedurali che possano pregiudicare la legittimità dell'affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla definizione del contenzioso.

Durante il periodo di sospensione:

- a) il Professionista non maturerà alcun compenso per le prestazioni non eseguite;
 - b) non saranno dovuti indennizzi o risarcimenti per la sospensione dell'attività;
 - c) il Professionista dovrà garantire la custodia e la conservazione di tutta la documentazione prodotta.
- Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) annullamento definitivo dell'aggiudicazione con sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo;
- b) dichiarazione di inefficacia del contratto disposta dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- c) dichiarazione di nullità del contratto per violazione di norme imperative in materia di contratti pubblici.

In tali ipotesi, la risoluzione opererà automaticamente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, senza necessità di ulteriori formalità, con obbligo per il Professionista di cessare immediatamente ogni attività e di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso.

Il corrispettivo sarà liquidato esclusivamente per le prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di risoluzione, previo accertamento della loro regolarità e utilità per la Stazione Appaltante, con esclusione di qualsiasi pretesa risarcitoria o indennità ulteriore da parte del Professionista.

Art. 9 (Obblighi di tracciabilità ed estensione clausole codice di comportamento)

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto.

Il professionista dovrà attenersi, inoltre, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2015 nonché, dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattì, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 21/04/2015, che dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 10 (Registrazione scrittura)

La presente scrittura privata, redatta in tre originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso a cura della parte interessata.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento dell'incarico affidatogli. In particolare attesta di essere stato informato circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, comunque connesse e strumentali allo svolgimento della prestazione in oggetto;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR;
- f) il nome e il domicilio, la residenza o la sede del Titolare del trattamento dei dati;
- g) di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016.

IL PROFESSIONISTA
